

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Brescia

*Agenzia di Tutela della Salute di Brescia*

**Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia**

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - [www.ats-brescia.it](http://www.ats-brescia.it)

Posta certificata: [protocollo@pec.ats-brescia.it](mailto:protocollo@pec.ats-brescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 312

del 29/05/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Contratti/Protocolli negoziali definitivi per le unità d'offerta  
sociosanitarie - anno 2018.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella  
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del  
DIRETTORE SANITARIO f.f.  
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Lucilla Zanetti

Dott.ssa Teresa Foini



---

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la L.R. n. 33 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità", come modificata dalla L.R. n. 23/2015 e sue integrazioni e modifiche;
- la D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario Regionale per l'esercizio 2018" ed in particolare quanto previsto nell'Allegato "Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario 2018 paragrafo 3.1.3.2 "Area Socio Sanitaria" e 3.1.3.3 "Le fasi del processo negoziale nel 2018";
- il Decreto Regionale della Presidenza n. 1378 del 05.02.2018 riguardante l'assegnazione a favore delle ATS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2018;
- il Decreto Regionale della Presidenza n. 1738 del 12.02.2018 con il quale sono state rettificare ed integrate le assegnazioni di cui al sopracitato Decreto Regionale;

Preso atto di quanto disposto con:

- nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0013493 del 16.04.2018 di trasmissione degli schemi negoziali per la sottoscrizione dei contratti definitivi per il periodo gennaio/dicembre 2018, da effettuarsi entro il 15.05.2018 per tutte le Unità d'offerta socio sanitarie consolidate;
- D.G.R. n. XI/125 del 14.05.2018 di proroga, tra l'altro, al 31.05.2018 del termine per la sottoscrizione dei contratti relativi alle attività sanitarie e socio sanitarie, inclusi i contratti per le misure a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, la cui trasmissione agli enti gestori è avvenuta in data 15.05.2018;
- nota della Direzione Generale Welfare prot. n. G1.2018.0016345 del 18.05.2018 con ulteriori indicazioni per la sottoscrizione dei contratti definitivi 2018 per le unità di offerta consolidate della rete sociosanitaria e trasmette il nuovo schema negoziale per l'acquisto da parte delle ATS delle prestazioni erogate per ADI e UCP-Dom sia dagli erogatori privati sia dalle ASST per le gestioni dirette;

Considerato che le predette circolari definiscono ulteriori specifiche operative dirette a concorrere, nel quadro delle determinazioni relative alle unità d'offerta socio sanitarie previste dalla D.G.R. n. X/7600 del 20.12.2017, all'attuazione del processo negoziale previsto per l'anno 2018;

Richiamato il Decreto D.G. n. 141 del 16.03.2018 con il quale si è preso atto dei contratti provvisori per le Unità d'Offerta socio sanitarie per il primo quadrimestre 2018, i cui importi saranno ricompresi nel budget definitivo anno 2018;

Atteso che con nota prot. ATS n. 0052735 del 24.05.2018 è stata rappresentata alla competente Direzione Generale Welfare, U.O. Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale la situazione inerente il budget delle tipologie di Unità d'Offerta ADI ed UCP-DOM;

Preso atto che in risposta alla sopracitata nota Regione Lombardia ha autorizzato, con comunicazione prot. n. G1.2018.0017012 del 28.05.2018, nel rispetto dell'assegnazione complessiva di cui al Decreto 1378/18, l'utilizzo di risorse residue del Budget UCP-DOM ed il trasferimento di quote finanziate con gli utilizzi per gli erogatori privati e che in base alle indicazioni in essa contenute sono stati determinati i nuovi budget;

Ritenuto di approvare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati recanti gli schemi-tipo degli atti negoziali e loro allegati trasmessi con le note regionali prot. n. G1.2018.0013493 e prot. n. G1.2018.0016345:

- "A", composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto provvisorio 2018 per tutte le tipologie di Unità di Offerta ordinarie (RSA, RSD, CDI, CSS,



- 
- CDD, Hospice, Strutture di Riabilitazione extra ospedaliera, Servizi Residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze, compresa la Comunità a bassa intensità assistenziale), SMI e Consultori familiari;
- "B", composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda budget allegata al contratto da stipulare con gli enti gestori di tutte le Unità di Offerta già sopra indicate;
  - "C", composto da n. 1 pagina, recante la tabella di rilevazione dell'assetto contrattualizzato relativamente all'acquisto di prestazioni RIA/INT;
  - "D", composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto provvisorio da stipulare con gli enti erogatori di ADI/UCP-DOM;
  - "E", composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di ADI;
  - "F", composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di UCP-DOM;
  - "G", composto da n. 4 pagine, recante il protocollo negoziale provvisorio per l'acquisto di cure intermedie ex residenzialità post acuta;
  - "H", composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare con le ASST in qualità di soggetti gestori di Unità di Offerta Sociosanitaria accreditata;
  - "I" composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare con le ASST in qualità di soggetti gestori di ADI/UCP-DOM;

Stabilito che gli importi assegnati agli enti dovranno essere compatibili con il budget di produzione delle Unità d'Offerta assegnato con i Decreti Regionali della Presidenza n. 1378/18 e n. 1738/18 e con l'ulteriore indicazione della nota regionale della Direzione Generale Welfare, U.O. Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale prot. n. G1.2018.0017012 del 28.05.2018;

Ritenuto di confermare per il mese di maggio gli acconti già definiti con Decreto n. 141 del 16.03.2018, in considerazione della proroga del termine per la sottoscrizione dei contratti al 31.05.2018, in attesa della loro rideterminazione per ciascuna unità d'offerta in base al nuovo budget annuale;

Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono ulteriori oneri per l'Agenzia;

Dato atto, altresì, che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Lucilla Zanetti e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

#### D E C R E T A

- a) di approvare – per le motivazioni di cui in premesse - quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i seguenti allegati recanti gli schemi-tipo degli atti negoziali e loro allegati trasmessi con le note regionali prot. n. G1.2018.0013493 e prot. n. G1.2018.0016345:
- "A", composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto provvisorio 2018 per tutte le tipologie di Unità di Offerta ordinarie (RSA, RSD, CDI, CSS, CDD, Hospice, Strutture di Riabilitazione extra ospedaliera, Servizi Residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze, compresa la Comunità a bassa intensità assistenziale), SMI e Consultori familiari;



- "B", composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda budget allegata al contratto da stipulare con gli enti gestori di tutte le Unità di Offerta già sopra indicate;
  - "C", composto da n. 1 pagina, recante la tabella di rilevazione dell'assetto contrattualizzato relativamente all'acquisto di prestazioni RIA/INT;
  - "D", composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto provvisorio da stipulare con gli enti erogatori di ADI/UCP-DOM;
  - "E", composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di ADI;
  - "F", composto da n. 1 pagina, recante lo schema tipo di scheda finanziaria allegata al contratto da stipulare con gli enti erogatori di UCP-DOM;
  - "G", composto da n. 4 pagine, recante il protocollo negoziale provvisorio per l'acquisto di cure intermedie ex residenzialità post acuta;
  - "H", composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare con le ASST in qualità di soggetti gestori di Unità di Offerta Sociosanitaria accreditata;
  - "I" composto da n. 5 pagine, recante lo schema tipo di contratto da stipulare con le ASST in qualità di soggetti gestori di ADI/UCP-DOM;
- b) di procedere, conseguentemente, alla sottoscrizione entro il 31.05.2018 dei contratti definitivi anno 2018 e relative schede di budget annuale per le Unità d'offerta socio sanitarie degli enti gestori del territorio dell'ATS di Brescia;
- c) di stabilire che gli importi assegnati agli enti dovranno essere compatibili con il budget di produzione delle Unità d'Offerta assegnato con i Decreti Regionali della Presidenza n. 1378/18 e n. 1738/18 e con l'ulteriore indicazione della nota regionale della Direzione Generale Welfare, U.O. Programmazione Rete Territoriale Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale prot. n. G1.2018.0017012 del 28.05.2018;
- d) di confermare per il mese di maggio gli acconti già definiti con Decreto n. 141 del 16.03.2018, in considerazione della proroga del termine per la sottoscrizione dei contratti al 31.05.2018, in attesa della loro rideterminazione per ciascuna unità d'offerta in base al nuovo budget annuale;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale  
Dr. Carmelo Scarcella

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 7600/2017 PER L'ANNO 2018**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...), accreditata per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni), (*nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto*)

Premesso che:

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la/le suddetta/e unità d'offerta sociosanitaria/e per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni); (*nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta e rispettivi dati, anche mediante un allegato al contratto*)
- il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;
- (*con riferimento esclusivo alle tipologie di unità d'offerta nelle quali è prevista compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza aggiungere*) il soggetto gestore di unità d'offerta nelle quali è prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del FSR, ha provveduto a comunicare alla ATS, come da documentazione/dichiarazione allegata al presente contratto (*o in alternativa "acquisita e conservata agli atti d'ufficio dell'ATS"*), la/le retta/e giornaliera/e dallo stesso praticate agli ospiti, e si impegna a trasmettere con tempestività alla ATS eventuali variazioni che dovessero intervenire. A tale riguardo si dà atto che la retta viene corrisposta direttamente alla Struttura da parte dell'assistito, o di coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo con la medesima Struttura, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica che impegna le Parti stesse.

Si stipula quanto segue

**ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.

Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica affinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella D.G.R. n. X/DGR 7600 del 20/12/2017.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

## ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell'accesso all'unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest'ultima;
- d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
- h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- i) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2018 di cui alla DGR 7600/2017, con la possibilità di mettere a disposizione della ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;
- j) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- k) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- l) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/DGR 7600 del 20/12/2017 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- m) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
- n) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- o) per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, al superamento del budget annuale di produzione, gli eventuali posti a contratto non occupati possono essere utilizzati in regime di solvenza oppure per accogliere cittadini di altre regioni, con quota sanitaria a carico delle regioni di residenza dell'assistito, dandone preventiva comunicazione alla ATS;
- p) gli enti erogatori che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

*per CDI/CDD/TOX semiresidenziali aggiungere:*

Il Centro è aperto n. ... giorni alla settimana, dal ... al ..., e osserva il seguente orario di funzionamento: ... (*descrizione*). Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. È prevista/non prevista una chiusura per le vacanze, di n. ... settimane nell'anno.

### **ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti**

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

*per Consultori Familiari e Riabilitazione, aggiungere:*

I budget assegnati alle singole unità di offerta comprendono le entrate derivanti dall'incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse aggiuntive previste dalla legge n. 111 del 15/7/2011 e definite con provvedimenti regionali. Il pagamento delle prestazioni erogate verrà in ogni caso effettuato al netto dell'importo derivante da tali entrate.

### **ARTICOLO 4. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

*per tutte le unità d'offerta, ad esclusione di Consultori Familiari e SMI, aggiungere:*

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

### **ARTICOLO 5. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto. (*nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per ogni unità di offerta*)

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza.

*per tutte le unità d'offerta che possono accogliere anche utenza non tipica (RSA, RSD, CDD e CSS) aggiungere*

Con riguardo all'utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla D.G.R. n. 5000/2007) è remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all'utenza tipica dell'unità d'offerta di cui al presente contratto, considerando il livello di remunerazione più alto.

Ogni presa in carico di utenza non tipica è soggetta a preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della ATS.

#### **ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

#### **ARTICOLO 8. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 1 maggio 2018 sino al 31 dicembre 2018.

#### **ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

#### **ARTICOLO 10. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

#### **ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di

persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accREDITAMENTO, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accREDITAMENTO e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accREDITAMENTO a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

#### **ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accREDITAMENTO.

#### **ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Soggetto Gestore

\_\_\_\_\_

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE** \_\_\_\_\_

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

Codice unità d'offerta

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

**POSTI / TRATTAMENTI**

Accreditati

A contratto  
Di cui inattivi  
per piano programma

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Complessivo contrattato

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione

(solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**

Il Direttore Generale (o suo delegato)

\_\_\_\_\_

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

\_\_\_\_\_



## CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA/UCP-DOM

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) codice fiscale (...), in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria (specificare codice cudes \_\_\_\_\_) / UCP-Dom (specificare codice cudes \_\_\_\_\_).

Premesso che:

- con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2018, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipulino entro il 15/05/2018 con gli Enti gestori di ADI/UCP-Dom i contratti definitivi con efficacia dal 01/05/2018 al 31/12/2018;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2018;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI/UCP-Dom con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2017;
- con Deliberazione n. XI/125 del 14/05/2018 la Giunta Regionale ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie e ha emanato ulteriori indicazioni in materia di ADI e UCP-Dom.

Si stipula quanto segue

### ARTICOLO 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e nella d.g.r. n. XI/125 del 14/05/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

### ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Dichiara inoltre di indicare come distretto/i di operatività: \_\_\_\_\_

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore

civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;

- d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2018 di cui alla DGR 7600 del 20/12/2017, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;
- i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
- m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget;
- o) a programmare la presa in carico e l'erogazione delle attività in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, evitando di avere cali negativi di offerta nell'ultimo trimestre;
- p) gli enti erogatori che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

### **ARTICOLO 3. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.**

Le ATS provvedono ad assegnare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo nei 4 trimestri. Le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun trimestre e rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere riconosciute al singolo gestore in tale periodo.

Fermo restando il budget annuale che dovrà essere rispettato al termine del IV trimestre, l'eventuale eccedenza prodotta in ciascuno dei primi tre trimestri può essere riconosciuta fino al complessivo raggiungimento del 5% del budget annuale, ottenuto dalla somma delle eccedenze nei primi tre trimestri.

La flessibilità trimestrale è portata dal secondo trimestre 2018 dal 5% al 10%, all'interno del budget assegnato al singolo erogatore.

In ogni caso non sarà dovuta ulteriore remunerazione al superamento della soglia di budget annuale, così come eventualmente rideterminato in fase di rimodulazione secondo le indicazioni emanate dalla competente DG Welfare.

**ARTICOLO 4. Sistema tariffario e pagamenti**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

La ATS è tenuta a riconoscere all'ente gestore le tariffe previste da Regione Lombardia con DGR 3851 del 25/7/2012 e DGR 5918 del 28/11/2016 in funzione della valorizzazione economica della produzione rendicontata con flusso FE4, previsto con DGR 4702/2015 per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.

Per quanto riguarda il pagamento dei saldi trimestrali le ATS procederanno alla liquidazione della produzione nell'ambito del budget attribuito per i rispettivi trimestri e della eccedenza riconoscibile. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

**ARTICOLO 5. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

**ARTICOLO 6. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto, distintamente per ADI ordinaria e UCP-Dom. Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate in FE4 a carico del SSR lombardo, incluse le eventuali quote aggiuntive. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

**ARTICOLO 7. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

**ARTICOLO 8. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

**ARTICOLO 9. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01 maggio 2018 sino al 31 dicembre 2018.

**ARTICOLO 10. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

**ARTICOLO 11. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

**ARTICOLO 12. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

**ARTICOLO 13. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accREDITAMENTO.

**ARTICOLO 14. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

il Direttore Generale ATS

---

il Legale Rappresentante (o suo delegato)

---

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE \_\_\_\_\_**

**SCHEMA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale  
Rappresentante  
(od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Comlessivo contrattato	<input type="text"/>
di cui non storicizzabile	<input type="text"/>
di cui Budget per il primo trimestre	<input type="text"/>
di cui Budget per il secondo trimestre	<input type="text"/>
di cui Budget per il terzo trimestre	<input type="text"/>
di cui Budget per il quarto trimestre	<input type="text"/>

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**

Il Direttore Generale (o suo delegato)

**ENTE GESTORE**

Il Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di  
rappresentanza legale)

**AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA**

**SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET DEFINITIVO**

Codice CUDES

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal

al

Riferimenti provvedimento ATS

**STRUTTURA**

Tipologia

Denominazione

**ENTE GESTORE**

Denominazione sociale

Comune sede legale

Legale Rappresentante (od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

Codice Fiscale

Partita IVA

**BUDGET DI PRODUZIONE**

Comlessivo contrattato	<input type="text"/>
di cui non storicizzabile	<input type="text"/>
di cui Budget per il primo trimestre	<input type="text"/>
di cui Budget per il secondo trimestre	<input type="text"/>
di cui Budget per il terzo trimestre	<input type="text"/>
di cui Budget per il quarto trimestre	<input type="text"/>

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

**DENOMINAZIONE DELL'ATS**  
Il Direttore Socio Sanitario

**ENTE GESTORE**  
Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>PROTOCOLLO NEGOZIALE DEFINITIVO TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITÀ POST ACUTA) PER L'ANNO 2018</b>
--

Tra

l'Agenda di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore (...) (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona di (...), nato/a a (...) il (...) C.F. (...), in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza legale, per l'unità d'offerta sociosanitaria (...) (*indicare tipologia*) denominata (...) - (codice cudes ...)

PREMESSO che la D.G.R. del 10/4/2015, n. X/3383:

- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie,
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialità post acuta,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di €.120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi,
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G. 8 luglio 2014, n. 6544, pari a 160 minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore,

### SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Articolo 1. Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo negoziale che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia, ai sensi della D.G.R n. 3383/2015.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

#### **Articolo 2. Posti messi a disposizione**

L'ente gestore, mette a disposizione n. \_\_\_\_ posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto (*specificare se regionale o ATS*) n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati: autorizzati con comunicazione / Scia del \_\_\_\_), precisando che n. \_\_\_\_ posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta \_\_\_\_\_ (*inserire tipologia e codice CUDES*).

Ai fini della rendicontazione sarà utilizzato il CUDES.....

#### **Articolo 3. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore:

- a) concorre al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 3/2008 e nella L.R. n. 33/2009 a carico degli enti gestori;
- b) mette a disposizione n. (...) posti letto di cure intermedie (ex residenzialità post acuta), nell'ambito dei posti letto accreditati con Deliberazione / Decreto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ (o, in caso di utilizzo di posti letto solo autorizzati, autorizzati con comunicazione / Scia del \_\_\_\_),

- precisando che n. (...) posti letto sono a parziale sospensione di quelli previsti a contratto con la ATS per l'unità d'offerta \_\_\_\_\_ (codice regionale \_\_\_\_\_);
- c) garantisce il rispetto degli standard assistenziali definiti dal D.D.G. del 8 luglio 2014 n. 6544;
  - d) valuta e classifica l'utenza nei profili di cui alla D.G.R. n. X/3383/2015, verificando che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
  - e) assolve al debito informativo definito dalla Regione e ai suoi eventuali aggiornamenti;
  - f) si impegna a non applicare alcuna compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di eventuali servizi alberghieri preferenziali aggiuntivi non necessari al regime di ricovero (differenza alberghiera);
  - g) trasmette alla ATS entro trenta giorni il tariffario delle eventuali prestazioni aggiuntive da porre a carico dell'utenza e si impegna a trasmettere con tempestività le variazioni che dovessero intervenire;
  - h) accetta espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
  - i) eroga le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
  - j) rispetta la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
  - k) partecipa a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
  - l) comunica alla ATS e alla Regione l'eventuale cessazione dell'attività, con preavviso di almeno trenta giorni, garantendo comunque la continuità dell'assistenza per tale periodo;
  - m) garantisce la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
  - n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget e avvisare la ATS in caso di interruzione del servizio per esaurimento del budget.

#### **Articolo 4. Obblighi della ATS**

La ATS:

- riconosce al soggetto gestore la tariffa di euro 120 giornalieri, comprensiva di tutti i servizi correlati al regime di ricovero, come stabilito dalla D.G.R. n. X/3383/2015;
- anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo dell'importo del budget indicato nel successivo art. 5. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura, e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. A tale riguardo il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti ed a emettere le fatture relative ai saldi trimestrali. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013;
- svolge, nell'ambito dell'attività di vigilanza, i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti. Compete inoltre alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

#### **Articolo 5. Budget di risorse**

Il budget massimo di risorse assegnate per la durata del presente protocollo è di euro (...) e comprende le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

L'eventuale modifica del budget può essere concordata tra ATS e Soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione

Generale competente. A tale riguardo il Soggetto gestore può inviare entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso una segnalazione per l'eventuale modifica del budget alla ATS.

Al superamento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale.

**Articolo 6. Durata del protocollo negoziale**

Il presente protocollo ha validità dal 01/05/2018 sino al 31/12/2018.

**Articolo 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente protocollo è competente il Foro di (...).

**Articolo 8. Risoluzione**

La ATS, d'intesa con la Regione, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il presente protocollo in caso di inattività del soggetto gestore, ovvero in caso di gravi inadempienze e violazione degli obblighi contrattuali non risolti a seguito di formale diffida.

**Articolo 9. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente protocollo si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali, che devono essere formalmente rese note dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

**Articolo 10. Clausola risolutiva espressa**

Il presente protocollo è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula della stessa, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

**ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

**Articolo 12. Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

(...), data

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Il Direttore Generale della ATS

Il Legale Rappresentante  
del Soggetto Gestore

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E ASST IN QUALITÀ DI SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIO SANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 7600/2017 PER L'ANNO 2018**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) con sede legale nel Comune di ... in via ... n. ..., codice fiscale ... partita IVA ..., nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. ... nato a ... il ... codice fiscale ..., in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta socio sanitaria ... (tipologia) denominata ..., con sede nel Comune di ... in via ... n. ..., Codice Cudes n. ..., accreditata per (...) (specificare se per n ... posti o per prestazioni), (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto)

Si stipula quanto segue

**ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.

Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella D.G.R. n. X/DGR 7600 del 20/12/2017.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

**ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell'accesso all'unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest'ultima;
- d) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per

- ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- e) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
  - f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
  - g) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
  - h) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
  - i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
  - j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
  - k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/DGR 7600 del 20/12/2017 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
  - l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
  - m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
  - n) per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, al superamento del budget annuale di produzione, gli eventuali posti a contratto non occupati possono essere utilizzati in regime di solvenza oppure per accogliere cittadini di altre regioni, con quota sanitaria a carico delle regioni di residenza dell'assistito, dandone preventiva comunicazione alla ATS.

per CDI/CDD aggiungere:

Il Centro è aperto n. ... giorni alla settimana, dal ... al ..., e osserva il seguente orario di funzionamento: ... (descrizione). Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. È prevista/non prevista una chiusura per le vacanze, di n. ... settimane nell'anno.

### **ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti**

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti

effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

#### **ARTICOLO 4. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

*per tutte le unità d'offerta, ad esclusione di Consultori Familiari e SMI, aggiungere:*

Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.

#### **ARTICOLO 5. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto. *(nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per ogni unità di offerta)*

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.

L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza.

*per tutte le unità d'offerta che possono accogliere anche utenza non tipica (RSA, RSD, CDD e CSS) aggiungere:*

Con riguardo all'utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla D.G.R. n. 5000/2007) è remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all'utenza tipica dell'unità d'offerta di cui al presente contratto, considerando il livello di remunerazione più alto.

Ogni presa in carico di utenza non tipica è soggetta a preventiva comunicazione da parte del soggetto gestore nei confronti della ATS.

#### **ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 7. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

**ARTICOLO 8. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 1 maggio 2018 sino al 31 dicembre 2018.

**ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

**ARTICOLO 10. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

**ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

**ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

**ARTICOLO 13. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

ASST

\_\_\_\_\_

**CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2018 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS ED ASST IN QUALITA' DI SOGGETTO GESTORE DI ADI/ UCP-DOM**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in (...), CF (...) / P.IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott./dott.ssa (...) nato/a a (...) il (...), domiciliato/a per la carica presso la sede della ATS

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (di seguito ASST) con sede legale nel Comune di ... in via ... n. ..., codice fiscale ... partita IVA ..., nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. ... nato a ... il ... codice fiscale ..., in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria ... (tipologia) denominata ..., con sede nel Comune di ... in via ... n. ..., Codice Cudes n. ..., accreditata per (...), (nel caso di contratto unico indicare i riferimenti per tutte le unità d'offerta, anche mediante un allegato al contratto).

Premesso che:

- con Deliberazione n. X/7600 del 20/12/2017 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2018, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipolino entro il 15/05/2018 con gli Enti gestori di ADI/UCP-Dom i contratti definitivi con efficacia dal 01/05/2018 al 31/12/2018;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017, procedere alla stipula di un contratto definitivo per il periodo dal 01/05/2018 al 31/12/2018;
- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI/UCP-Dom con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2017;
- con Deliberazione n. XI/125 del 14/05/2018 la Giunta Regionale ha prorogato al 31 maggio 2018 il termine per la sottoscrizione dei contratti relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie e ha emanato ulteriori indicazioni in materia di ADI e UCP-Dom.

Si stipula quanto segue

**ARTICOLO 1. Oggetto del contratto**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e nella d.g.r. n. XI/125 del 14/05/2018.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

**ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore**

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.

Dichiara inoltre di indicare come distretto/i di operatività: \_\_\_\_\_

Il soggetto gestore si impegna inoltre a:

- a) concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
- b) verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
- c) informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
- d) partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
- e) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
- f) assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- g) accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
- h) accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2018 di cui alla DGR 7600 del 20/12/2017, con la possibilità di mettere a disposizione dell'ATS il budget, rapportato ad anno, non completamente utilizzato per l'erogazione delle prestazioni di ADI/UCP-Dom;
- i) erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
- j) rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
- k) erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti nella d.g.r. n. X/7600 del 20/12/2017 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
- l) rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
- m) garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
- n) garantire la continuità dell'assistenza al paziente in carico anche in caso di consumazione anticipata del budget;
- o) a programmare la presa in carico e l'erogazione delle attività in modo omogeneo durante tutto l'arco dell'anno, evitando di avere cali negativi di offerta nell'ultimo trimestre;

### **ARTICOLO 3. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione.**

Le ATS provvedono ad assegnare ai singoli gestori un budget annuale suddividendolo nei 4 trimestri. Le quote di budget trimestrale costituiscono il budget di riferimento per ciascun trimestre e rappresentano pertanto le risorse massime che possono essere riconosciute al singolo gestore in tale periodo.

Fermo restando il budget annuale che dovrà essere rispettato al termine del IV trimestre, l'eventuale eccedenza prodotta in ciascuno dei primi tre trimestri può essere riconosciuta fino al complessivo raggiungimento del 5% del budget annuale, ottenuto dalla somma delle eccedenze nei primi tre trimestri.

La flessibilità trimestrale è portata dal secondo trimestre 2018 dal 5% al 10%, all'interno del budget assegnato al singolo erogatore.

In ogni caso non sarà dovuta ulteriore remunerazione al superamento della soglia di budget annuale, eventualmente rideterminato in fase di rimodulazione secondo le indicazioni emanate dalla competente DG Welfare.

#### **ARTICOLO 4. Sistema tariffario e pagamenti**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

La ATS è tenuta a riconoscere all'ente gestore le tariffe previste da Regione Lombardia con DGR 3851 del 25/7/2012 e DGR 5918 del 28/11/2016 in funzione della valorizzazione economica della produzione rendicontata con flusso FE4, previsto con DGR 4702/2015 per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate.

Per quanto riguarda il pagamento dei saldi trimestrali le ATS procederanno alla liquidazione della produzione nell'ambito del budget attribuiti per i rispettivi trimestri e della eccedenza riconoscibile.

L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.

#### **ARTICOLO 5. Utenti fuori regione**

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia che l'ente gestore provvede a richiedere all'Asl di residenza dell'assistito. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

#### **ARTICOLO 6. Budget**

Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell'allegata scheda di budget, parte integrante del presente contratto, distintamente per ADI ordinaria e UCP-Dom. Il budget è comprensivo di tutte le procedure rendicontate in FE4 a carico del SSR lombardo, incluse le eventuali quote aggiuntive. Fanno eccezione solo i pazienti affetti da HIV a carico del Fondo Aids.

L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.

#### **ARTICOLO 7. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni**

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.

La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 8. Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di (...).

#### **ARTICOLO 9. Durata**

Il presente contratto ha validità dal 01 maggio 2018 sino al 31 dicembre 2018.

#### **ARTICOLO 10. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali**

Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.

#### **ARTICOLO 11. Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

#### **ARTICOLO 12. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto**

Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

**ARTICOLO 13. Clausola risolutiva espressa**

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.

**ARTICOLO 14. Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

ATS \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

ASST

\_\_\_\_\_